

**DELIBERA N. 183/22/CONS**

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI BUCCINASCO (MI) PER LA  
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28  
(SEGNALAZIONE BINI SMAGHI DEL 16 MAGGIO)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 7 giugno 2022;

VISTO l'articolo 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*”, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTA la delibera n. 134/22/CONS recante: “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 12 giugno 2022*”;

VISTA la delibera n. 135/22/CONS recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i cinque referendum popolari aventi ad oggetti l’abrogazione parziale dell’art. 274, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447; l’abrogazione parziale dell’art. 192, comma 6 del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; dell’art. 18, comma 3 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, dell’art. 23, comma 1 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, dell’art. 11, comma 2 e dell’art. 13, Rubrica e commi 1, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e dell’art. 3, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193; l’abrogazione parziale dell’art. 8, comma 1 e dell’art. 16, comma 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25; l’abrogazione parziale dell’art. 25, comma 3 della*

*legge 24 marzo 1958, n. 195 e l'abrogazione del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, indetti per il giorno 12 giugno 2022”;*

VISTA la nota del 24 maggio 2022 (prot. n. 0166673) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ha trasmesso il fascicolo istruttorio e la proposta relativa al procedimento avviato su segnalazione del sig. Filippo Bini Smaghi, segretario cittadino dei Centristi e Popolari – Noi con l'Italia nei confronti del Comune di Buccinasco (MI), presentata in data 16 maggio 2022, per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in relazione al comunicato stampa sulla mobilità elettrica, reperibile sul sito del Comune al link: <https://www.comune.buccinasco.mi.it/it/news/mobilita-elettrica-a-buccinasco-nuove-zone-di-ricarica> e riportato anche sulla pagina Facebook dell'ente;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento trasmessa in data 18 maggio dal Corecom Lombardia al Comune di Buccinasco, relativa alla segnalazione del 16 maggio;

PRESO ATTO che il Comune di Buccinasco ha fatto pervenire al Comitato, nei termini assegnati, le controdeduzioni in merito ai fatti contestati, in particolare rappresentando: *“il Comune di Buccinasco ritiene di non aver violato la normativa in materia di comunicazione in periodo elettorale. Nel comunicato stampa citato dal segnalante, infatti, non ci sono dichiarazioni personali (non viene citato il nome né del Sindaco, né di assessori o altri), ma la comunicazione avviene in forma impersonale – l'Amministrazione Comunale – per informare la cittadinanza per trasparenza sull'esito di una gara pubblica che prevede l'installazione di infrastrutture elettriche sul territorio: tale comunicazione è ritenuta doverosa affinché la cittadinanza sia informata di un servizio che oggi si ritiene essenziale per garantire la mobilità elettrica e affinché ne siano informati anche eventuali nuovi operatori interessati al servizio”;*

PRESO ATTO che il Comitato, in esito all'istruttoria espletata, ha ritenuto di formulare proposta di archiviazione per i seguenti motivi:

- *“le attività di informazione e comunicazione effettuate dall'amministrazione comunale di Buccinasco attraverso la pubblicazione, in data 16 maggio 2022, sulla pagina del sito istituzionale e sul profilo Facebook dell'ente del post relativo a: “Mobilità elettrica a Buccinasco. In arrivo nuove zone di ricarica”, non appaiono in contrasto con il dettato dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto effettuate in forma impersonale”;*

- la comunicazione oggetto della segnalazione non appare finalizzata a promuovere l'immagine dell'ente, dei suoi componenti o di determinati attori politici nel periodo elettorale, in violazione degli obblighi di neutralità politica degli apparati amministrativi, della necessaria parità di condizione tra i candidati alle elezioni e della libertà di voto degli elettori (sentenza Corte Costituzionale n. 79 del 2016) ma unicamente a dare conto alla cittadinanza degli esiti della gara l'installazione di infrastrutture elettriche sul territorio comunale per la ricarica delle auto elettriche;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale e referendaria;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

RILEVATO che la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale - impersonalità e indispensabilità dei contenuti – risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

RITENUTO che le attività di informazione e comunicazione, oggetto di segnalazione, poste in essere dall'amministrazione comunale attraverso la pubblicazione sulla *home page* del sito istituzionale dell'ente e sulla pagina Facebook costituiscono iniziative di comunicazione istituzionale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 150/2000;

RILEVATO che le predette iniziative ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato articolo 9 in quanto la diffusione delle comunicazioni è riscontrata a decorrere dal 7 aprile, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti con i quali il Presidente della Repubblica ha convocato i cinque Referendum popolari che si svolgeranno domenica 12 giugno 2022;

RITENUTO che, affinché la comunicazione non ricada nel divieto di cui all'articolo 9, è necessario che la stessa sia connotata da tutti e tre i caratteri richiesti dalla norma, ovverosia impersonalità, indifferibilità e indispensabilità per l'efficace assolvimento dei doveri dell'ente;

RITENUTO che non ricorre il requisito dell'indispensabilità né l'indifferibilità della comunicazione ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'ente, in quanto tali informazioni e notizie ben avrebbero potuto essere diffuse al di fuori del periodo elettorale senza compromettere l'efficace funzionamento dell'ente, non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità;

RITENUTO che il legislatore, con la previsione di cui all'art. 9, ha temperato le esigenze di trasparenza con quelle di garanzia dell'equilibrio della competizione elettorale, stabilendo un sacrificio, temporaneamente limitato, delle prime, a favore delle seconde;

RITENUTO, pertanto, di non condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Lombardia;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l’Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa”*;

RITENUTO necessario, oltre alla pubblicazione di un messaggio recante l'indicazione della violazione commessa, anche un comportamento conformativo dell'Amministrazione consistente nella rimozione delle conseguenze della violazione medesima, nella specie la rimozione, dal sito istituzionale dell'ente e dalla Pagina Facebook dell'attività di comunicazione oggetto di sanzione;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **ORDINA**

al Comune di Buccinasco di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale

realizzata attraverso la diffusione sul sito istituzionale e sulla pagina Facebook riconducibile all'ente del comunicato stampa intitolato "*Mobilità elettrica a Buccinasco, nuove zone di ricarica*" e di rimuovere il relativo contenuto.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità all'indirizzo di posta elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, *lett. b)* e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

La presente delibera è notificata al Comune di Buccinasco (MI) e al Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia sul sito web dell'Autorità.

Roma, 7 giugno 2022

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE  
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giulietta Gamba